

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE AZIENDALI (WHISTLEBLOWING)

Tutti i Destinatari del presente Modello 231 ivi compresi i soggetti esterni alla Società, sono tenuti a segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione dei principi contenuti nel Piano Triennale Anticorruzione.

Il presente documento disciplina le modalità di funzionamento, i comportamenti organizzativi e individuali da adottare per la gestione delle segnalazioni dei reati di corruzione intesa nella sua accezione più ampia e fatta propria dal Piano Triennale Anticorruzione e dei fenomeni di *mala gestio*.

In particolare, il documento ha lo scopo di:

- i) fornire al segnalante (o *whistleblower*) specifiche e dettagliate indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, prevedendo specifiche misure a tutela del diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, dalla ricezione alla gestione successiva, anche nei rapporti con i terzi, nonché le forme di tutela previste ed assicurate al segnalante stesso;
- ii) incentivare le segnalazioni riguardo alle condotte illecite da parte di chi ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Società.

Il responsabile del processo è l'OdV, che si avvale, eventualmente, della collaborazione del RPCT.

A norma del Decreto 231, i Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo devono prevedere:

- a) **uno o più canali** che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del medesimo Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) **almeno un canale alternativo** di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Canale 1 – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

- mediante posta elettronica all'indirizzo dell'OdV: segnalazioni@innovationfactory.it.

oppure

- a mezzo del servizio postale indirizzato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione:
Innovation Factory srl – Padriciano 99, 34149 Trieste

oppure

- mediante una dichiarazione resa direttamente all’OdV e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da riportare in apposito verbale.

Al fine di agevolare l’invio di segnalazioni, un apposito modulo è reperibile in internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” -> “Altri contenuti” -> “Prevenzione della corruzione” -> “Whistleblowing”, dove saranno altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio descritte in questo documento. L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, concernente le «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*» ha individuato quali condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela:

- i) l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- ii) le situazioni in cui, nel corso dell’attività istituzionale, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- iii) i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (*maladministration o mala gestio*).

Più generale, l’oggetto delle segnalazioni può riguardare:

- i) comportamenti inerenti a illeciti penali, commissivi o omissivi, consumati o tentati, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale, che possono determinare danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli di reputazione e d’immagine, alla Società o ad altro soggetto pubblico;
- ii) situazioni in cui è possibile riscontrare, nell’ambito della gestione della Società, abusi commessi dai soggetti titolari dei relativi poteri per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi privati, propri o di terzi;
- iii) atti o fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - vengano in evidenza gravi irregolarità o cattiva gestione delle attività della Società (*c.d. maladministration o mala gestio*). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sprechi, mancato rispetto dei tempi procedurali, violazioni delle procedure di assunzioni, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto che lo collega alla Società, ricomprendendo tutto quanto sia stato appreso direttamente in ragione della funzione ricoperta o in occasione e/o a causa dello svolgimento del proprio incarico.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, relativi ad irregolarità non gravi, di contenuto non adeguatamente dettagliato e circostanziato e inidonee a far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, poiché inidonee a prevalere sui diritti dei soggetti coinvolti dalla segnalazione e sull’interesse della Società di evitare verifiche che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire, a chi è preposto a gestire il processo, di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (quali la struttura aziendale nella quale presta l'attività) che consentano di identificare i soggetti responsabili dei fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione e/o allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità descritte nel presente documento, non sono prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnali illeciti; le stesse sono, tuttavia, valutate per ulteriori verifiche, alla stregua delle altre segnalazioni anonime, solo se relativi a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, facendo emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

L'OdV cura e assicura la protocollazione, in via riservata, nonché la tenuta del relativo registro delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la stessa deve essere inviata all'OdV e/o all'ANAC o all'Autorità giudiziaria.

L'invio della segnalazione al RPCT o all'ANAC non esonera il segnalante dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio.